



PROVINCIA DI FROSINONE

AMBIENTE

Coordinamento Attività Amministrativa Servizi Ambientali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1604 DEL 19/06/2026

TIPO ATTO: SENZA IMPEGNO

ADOTTATO DA: DI LEGGE IVAN

REDATTORE: RUTICI ANNA MARIA

OGGETTO: SOCIETÀ SVILUPPI INDUSTRIALI A R.L. A SOCIO UNICO P.IVA 01090450253 RINUNCIA ALLA "CONCESSIONE DI DERIVAZIONE TRENTENNALE DI ACQUE PUBBLICHE DAL FIUME RAPIDO A SCOPO IDROELETTRICO NEL COMUNE DI CASSINO IN LOCALITÀ "SFERRACAVALLI" ASSENTITA ALLA SVILUPPI INDUSTRIALI A.R.L. A SOCIO UNICO" RILASCIATA DALLA PROVINCIA DI FROSINONE CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 882 DEL 26/03/2015.

IL DIRIGENTE

Visto il Provvedimento del Presidente della Provincia di Frosinone prot. n. 4299 del 04/02/2026 con cui è stato assegnato all'Ing. Ivan Di Legge l'incarico di direzione del Settore Ambiente.

Premesso che

- con Rep n. 27508 del 04/3/2015 è stato sottoscritto il Disciplinare di concessione contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione d'acqua dal Fiume Rapido nel Comune di Cassino, rilasciata su istanza presentata il 10/10/2012, acquisita agli atti con prot.n. 115721 del 12/10/2012, dalla Società SVILUPPI INDUSTRIALI A R.L. A SOCIO UNICO, con sede legale in Ospitale di Cadore (BL) codice fiscale e P.Iva 0109045023", successivamente registrato all'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Frosinone in data 02/04/2015 al n. 93/2;
- con Determinazione Dirigenziale n. 882 del 26/03/2015, avente ad oggetto *"CONCESSIONE DI DERIVAZIONE TRENTENNALE DI ACQUE PUBBLICHE DAL FIUME RAPIDO A SCOPO IDROELETTRICO NEL COMUNE DI CASSINO IN LOCALITA' "SFERRACAVALLI" ASSENTITA ALLA SVILUPPI INDUSTRIALI A.R.L. A SOCIO UNICO.* "con sede legale in Ospitale di Cadore (BL) P.Iva 0109045023, ha ottenuto la concessione a derivare dal fiume Rapido in Comune di Cassino (Fr) località Sferracavalli l/s 2500 massimi, l/s 2158 medi per produrre su salto di 1,20 metri la potenza nominale di 25,40 kW, per un periodo di anni 30 (trenta);
- con Determinazione Dirigenziale n. 3597 del 15/12/2016, la medesima Sviluppo Industriali a R.L. a Socio Unico, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs n. 387/2003, è stata autorizzata alla costruzione ed esercizio di un impianto micro-idroelettrico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile idraulica, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto stesso, della potenza nominale di 22 kWe, da realizzarsi nel Comune di Cassino (FR) in loc. "Sferracavalli", su un'area distinta al N.C.T. del Comune di Cassino al Foglio 21 area demaniale, confinante con la particella 130 del medesimo Foglio;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2952 del 15/09/2021, avente ad oggetto: *"Determinazione Dirigenziale n. 3597 del 15/12/2016 Autorizzazione Unica, (ai sensi dell'art. 12 del d.lgs n. 387/2003) per la realizzazione di un impianto idroelettrico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile idraulica della potenza nominale di 22 kwe, da realizzarsi nel Comune di Cassino (Fr) in Loc. Sferracavalli, nonche' delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto stesso. Richiedente: ditta Società Sviluppo Industriali a r.l. a Socio Unico. Proroga termine prescrizione di cui al punto 9) della Autorizzazione Unica n.3597 del 15/12/2016"*, tenuto conto delle criticità derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19, è stato determinato di:
 - ✓ procrastinare il termine previsto nella prescrizione contenuta al punto 9) della Autorizzazione Unica di cui alla Determinazione dirigenziale n. 3597 del 15/12/2016 relativamente alla sola costruzione dell'impianto, dal 15/12/2021 al **15/12/2022**, mantenendo inalterata la durata dell'esercizio del medesimo (30 anni a far data dal 15/12/2016);
 - ✓ dare atto che l'Autorizzazione Unica di cui alla Determinazione dirigenziale n. 3597 del 15/12/2016 rimane valida in ogni sua parte ad eccezione della data di conclusione di costruzione dell'impianto che viene prorogata al 15/12/2022;
- con Determinazione Dirigenziale n. 3977 del 12/12/2022, avente ad oggetto *"Società Sviluppo Industriali a r.l. a socio unico P.Iva 01090450253 – Proroga straordinaria di un anno della conclusione dei lavori ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 51/2022 di conversione del D.L. 21/2022 - prescrizione punto 9) della Autorizzazione Unica n. 3597 del 15/12/2016 ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 387/2003, così come modificato con successiva Determinazione dirigenziale n. 2952 del 15/09/2021"*, in applicazione del Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21 "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina." convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2022, n. 51 (in G.U. 20/05/2022, n. 117) in particolare l'Art. 10-septies. (Misure a sostegno dell'edilizia privata), è stato determinato di:
 - ✓ procrastinare il termine previsto nella prescrizione contenuta al punto 9) della Autorizzazione Unica di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 3597 del 15/12/2016, modificata con successiva Determinazione Dirigenziale n.

C.F.: 01 633 570 609

Sede: piazza Antonio Gramsci, 13 – 03100 Frosinone
Tel.: 0775.2191

PEC: protocollo@pec.provincia.fr.it
Internet: <http://www.provincia.fr.it>

2952 del 15/09/2021, relativamente alla sola costruzione dell'impianto dal 15/12/2022 al **15/12/2023**, mantenendo inalterata la durata dell'esercizio del medesimo (30 anni a far data dal 15/12/2016),

- ✓ dare atto che l'Autorizzazione Unica di cui alla Determinazione dirigenziale n. 3597 del 15/12/2016 rimane valida in ogni sua parte ad eccezione della data di conclusione di costruzione dell'impianto che, per effetto del Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21 Art. 10-septies, viene prorogata al 15/12/2023;
- con Determinazione Dirigenziale n. 3454 del 27/11/2023, avente ad oggetto "*Società Sviluppi Industriali a r.l. a socio unico P.Iva 01090450253 - Proroga straordinaria di un anno della conclusione dei lavori ai sensi dell'art. 10-septies del DL 21/2022, come integrato dalla Legge di conversione (Legge n.14 del 24 febbraio 2023) del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n.198 (cd. Decreto milleproroghe) - Prescrizione punto 9) della Autorizzazione Unica n. 3597 del 15/12/2016 ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 387/2003, così come modificato con successive Determinazione Dirigenziali n.2952 del 15/09/2021 e n.3977 del 12/12/2022*", in applicazione dall'art. 10-septies del DL 21/2022, come integrato dalla Legge di conversione (Legge n.14 del 24 febbraio 2023) del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198 (cd. Decreto Milleproroghe) nonché il parere legale prot. n. 38642 del 24/10/2023, è stato determinato di
 - ✓ procrastinare dal 15/12/2023 al **15/12/2024** la prescrizione contenuta al punto 9) della Autorizzazione Unica di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 3597 del 15/12/2016, modificata con successive Determinazioni Dirigenziali n. 2952 del 15/09/2021 e n. 3977 del 12/12/2022, relativamente alla sola costruzione dell'impianto, mantenendo inalterata la durata dell'esercizio del medesimo (30 anni a far data dal 15/12/2016);
 - ✓ dare atto che l'Autorizzazione Unica di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 3597 del 15/12/2016, rimane valida in ogni sua parte ad eccezione della data di conclusione di costruzione dell'impianto che viene prorogata al 15/12/2024.
- con Determinazione Dirigenziale n. 3748 del 13/12/2024, avente ad oggetto "*Società Sviluppi Industriali a r.l. a socio unico P.Iva 01090450253 - Proroga straordinaria di sei mesi del termine di conclusione dei lavori di cui al punto 9) della Autorizzazione Unica n. 3597 del 15/12/2016 (ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 387/2003), così come modificato con successive Determinazione Dirigenziali n. 2952 del 15/09/2021, n. 3977 del 12/12/2022 e n. 3454 del 27/11/2023 in applicazione dell'art. 10-septies del D.L. 21/2022, integrato dalla LEGGE n.14 del 24 febbraio 2023 di conversione del Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198 (cd. Decreto Milleproroghe), modificato ulteriormente dall'art. 4 quater comma a) della Legge n.11/2024*", è stato determinato di:
 - ✓ di procrastinare dal 15/12/2024 al **15/06/2025** la prescrizione contenuta al punto 9) della Autorizzazione Unica di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 3597 del 15/12/2016, modificata con successive Determinazioni Dirigenziali n. 2952 del 15/09/2021, n. 3977 del 12/12/2022 e n. 3454 del 27/11/2023 relativamente alla sola costruzione dell'impianto, mantenendo inalterata la durata dell'esercizio del medesimo (30 anni a far data dal 15/12/2016);
 - ✓ di dare atto che l'Autorizzazione Unica di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 3597 del 15/12/2016, rimane valida in ogni sua parte ad eccezione della data di conclusione di costruzione dell'impianto che viene prorogata al 15/06/2025;

Considerato che, con nota del **31/12/2024** acquisita al Protocollo dell'Ente al n. 03 del 02/01/2025, la SOCIETA' SVILUPPI INDUSTRIALI A R.L.A SOCIO UNICO ha comunicato che

- *ad oggi non ha mai avviato effettivamente i lavori dell'impianto in oggetto;*
- *dal rilascio della concessione di derivazione ha continuato a monitorare le portate del fiume Rapido sul punto di derivazione riscontrando negli anni una notevole differenza rispetto agli assunti progettuali;*
- *con le attuali condizioni, l'iniziativa oggi non risulta più tecnicamente ed economicamente fattibile;*

- ai sensi del penultimo comma dell'art. 55 del R.D. n. 1775/1933 in caso di rinuncia della concessione di derivazione viene a cessare l'obbligo del pagamento del canone.
- Per tutto quanto sopra la stessa **DICHIARA** : di rinunciare alla concessione di derivazione in oggetto a valere dal 01-01-2025 ed in base a quanto previsto all'art. 10 del Disciplinare di concessione prot. 27508 del 04-03-2015 non sarà dovuto nessun pagamento di canone per l'anno 2025."

Visto quanto disciplinato dall'art 55 del Regio Decreto n. 1775/1933 "Nei casi di decadenza o rinuncia l'obbligo del pagamento del canone cessa allo spirare della annualità, che trovasi in corso alla data del decreto che pronuncia la decadenza o alla data della notifica delle rinuncia".

Richiamato l'art.10 del Disciplinare di concessione Rep n. 27508 del 04/3/2015 "Ai sensi del comma 1 dell'Art.8 della Legge Regionale 30 dicembre 2013, n. 13, il canone demaniale idrico [...], per gli anni successivi, fino alla scadenza della concessione [...] dovrà essere versato alla Regione Lazio, [...] salvo il diritto di rinuncia".

Vista la nota della Regione Lazio Area Concessioni Idriche e Servizio Idrico Integrato prot.n. 60939 del 20/01/2025 ad oggetto "SOCIETA' SVILUPPI INDUSTRIALI A RESPONSABILITA' LIMITATA, Concessione idrica- DPD-FC005040C (FC-05040) Riscontro comunicazione di rinuncia E 1.01.2025", acquisita al protocollo dell'Ente al n.1810 del 20/01/2025, con cui la stessa ha chiesto alla citata società l'attestazione del pagamento del canone di concessione relativo all'annualità 2024.

Rilevato che la SOCIETA' SVILUPPI INDUSTRIALI A RESPONSABILITA' LIMITATA

- ✓ con nota in atti al prot.n.3788 del 03/02/2025 ha trasmesso alla Regione Lazio e per conoscenza alla Provincia di Frosinone copia dell'avvenuto pagamento del canone di concessione 2024;
- ✓ con nota del 09/09/2025, in atti al prot.n.31798 del 10/9/2025, ha chiesto alla Regione Lazio di prendere atto della rinuncia alla concessione idrica e di eliminarla dal data base regionale. Nota trasmessa per conoscenza alla Provincia di Frosinone .

Considerato che la Provincia di Frosinone con nota prot.n. 37807 del 27/10/2025 ha chiesto alla Regione Lazio il parere finanziario, ai sensi dell'art.20 del Regio Decreto n. 1775/1933, relativamente all'Utenza DPD-FC005040C (FC-05040).

Vista la nota prot.n.1055621 del 27/10/2025, in atti al prot.n.37795 del 27/10/2025, con cui la Regione Lazio ha riscontrato la nota della SOCIETA' SVILUPPI INDUSTRIALI A RESPONSABILITA' LIMITATA del 09/09/2025 comunicando che risulta in capo alla Regione Lazio la competenza alla determinazione e alla richiesta del canone di concessione demaniale;

Vista la nota con prot.n.495765 del 12/05/2026, in atti al prot.n. 15908 del 12/05/2026, con cui la Regione Lazio, ha riscontrato la richiesta del parere finanziario avanzato dalla Provincia di Frosinone con prot. 37807 del 27/10/2025, ribadendo le competenze tecniche della Provincia di Frosinone in materia rilascio, rinnovo, volture, chiusure pozzi, cambi d'uso per le piccole derivazioni e che resta in capo alla Regione Lazio la competenza alla determinazione e alla richiesta del canone di concessione demaniale e con cui ha, contestualmente, chiesto alla Sviluppo Industriali a R.L. a Socio Unico, il pagamento del canone di concessione relativo all'annualità 2025

Dato atto che con nota del 15/05/2026 la Società Sviluppo Industriali a R.L. a Socio Unico, in atti al prot.n.16538 18/05/2026, ha chiesto nuovamente alla Regione Lazio di eliminare dal database regionale l'Utenza DPD-FC005040C (FC-05040), ricordando che la rinuncia alla concessione era stata trasmessa nei termini stabiliti dall'art 55 del Regio Decreto n. 1775/1933 e dall'art.10 del Disciplinare di concessione Rep n. 27508 del 04/3/2015; tale nota è stata trasmessa per conoscenza alla Provincia di Frosinone e al Difensore Civico della Regione Lazio.

Vista la nota prot.n.15982 del 09/06/2026, in atti al prot. n. 19201 del 09/06/2026, con cui il Difensore Civico della Regione Lazio sollecita la definizione del procedimento di che trattasi.

Vista la nota prot.n.605214 del 12/06/2024, in atti al prot.n. 19658 del 12/06/2026, con cui la Regione Lazio ha riscontrato la nota del Difensore Civico comunicando che:

[..] Pertanto, come già formalmente comunicato alla Società istante con nota prot. U.0060939 del 20 gennaio 2025, la dichiarazione di rinuncia inviata il 31 dicembre 2024 non è suscettibile di autonomo e immediato accoglimento da parte degli uffici regionali, i quali non dispongono del potere di disporre la chiusura d'ufficio del titolo senza la necessaria istruttoria dell'ente provinciale delegato.

Sotto il profilo fiscale e demaniale, si evidenzia che il canone di derivazione idrica è dovuto anticipatamente per anno solare in forza del combinato disposto del Regio Decreto n. 1775 del 1933 e dell'articolo 8 della Legge Regionale n. 2/2013, come da ultimo modificato dall'articolo 20 della Legge Regionale n. 4/2025. Tale prestazione non è commisurata all'effettivo consumo o utilizzo della risorsa, bensì alla mera titolarità del diritto di prelievo e alla disponibilità del punto di derivazione, il quale permane attivo sino al suo definitivo tombamento o alla formale chiusura dell'impianto. Di conseguenza, l'obbligo di pagamento cessa unicamente a seguito della formale trasmissione alla Scrivente dell'attestazione di chiusura del procedimento e di disattivazione della derivazione da parte della Provincia di Frosinone, Ente territorialmente e tecnicamente competente. Nelle more del perfezionamento di tale iter provinciale, la posizione gestionale sul database regionale non può subire variazioni unilaterali e i titoli emessi mantengono piena validità. [..]

Visti gli atti e la documentazione prodotta.

Richiamato l'art. 107, commi 2 e 3 lett. f) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

VISTI

- il R.D. 11 dicembre 1933 n.1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- il R.D. 14 agosto 1920 n.1285 "Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche";
- il D.M. 16 dicembre 1923 "Norme per la compilazione dei progetti di massima e di esecuzione a corredo di domande per grandi e piccole derivazioni d'acqua";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.
- il D. Lgs. 12 luglio 1993, n.275 "Riordino in materia di concessione di acque pubbliche";
- il D.P.R. 18 febbraio 1999, n.238 "Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994 n.36";
- il D. Lgs. 3 aprile 2006 n.152 "Norme in materia ambientale";
- la L. R. 11 dicembre 1998, n.53 "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989 n.183";
- la L.R. n. 14/1999 - Organizzazione delle funzioni a livello regionale per la realizzazione del decentramento amministrativo;
- il D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- l'art.8 della Legge Regionale n.2 del 29/04/2013 e ss.mm.ii.;
- la L.R.n.5/2014 "Tutela, governo e gestione pubblica delle acque";
- la L.R.n.9/2014 "Modifica alla legge regionale 4 aprile 2014, n. 5 (Tutela, governo e gestione pubblica delle acque)";
- l'Aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTAR), in attuazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, N. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, adottato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 819 del 28 dicembre 2016 e approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 18 del 23 novembre 2018;
- il Regolamento Regionale 03 Gennaio 2022 n. 1;
- la Deliberazione di Consiglio Provinciale 40 del 19/12/2025 "Approvazione bilancio di previsione 2026-2028, della Nota Integrativa e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio.";
- il Decreto Presidenziale n. 1 del 13/01/2026 "Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028. Approvazione";
- la Determinazione dirigenziale n. 54 del 12/01/2026 e la disposizione di servizio protocollo n. 403/2026 del 14/01/2026 "Art. 21 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Delega funzioni".

Dato atto che la presente determinazione non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Rappresentato che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., è la Dott.ssa Anna Maria Rutici.

Attestato che nei confronti del Dirigente firmatario del presente provvedimento Ing. Ivan Di Legge e del Responsabile del Procedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 ss.mm.ii., dell'art.1 comma 9 della Legge n.190/2012, del D.P.R. n.62/2013 e dalle Linee Guide ANAC n. 15/2019.

DETERMINA

1. che quanto in premessa specificato risulta parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di prendere atto della nota del 31/12/2024 acquisita al Protocollo dell'Ente al n. 03 del 02/01/2025 con cui la SOCIETA' SVILUPPI INDUSTRIALI A R.L.A SOCIO UNICO, **dichiara** di rinunciare alla concessione di derivazione rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 882 del 26/03/2015, a valere dal **01-01-2025**, per le motivazioni espresse nella citata nota prot.n. 3 del 02/01/2025 e nelle premesse specificate;
3. di dichiarare dal **01.01.2025** la cessazione di tutti gli effetti derivanti:
 - a) dal Disciplinare di concessione Rep n. 27508 del 04/3/2015 *“contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione di derivazione d'acqua dal Fiume Rapido nel Comune di Cassino, chiesta con istanza presentata il 10/10/2012, acquisita agli atti con prot.n. 115721 del 12/10/2012 dalla Società SVILUPPI INDUSTRIALI A R.L. A SOCIO UNICO, con sede legale in Ospitale di Cadore (BL) codice fiscale e P.Iva 0109045023”*, successivamente registrato all'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Frosinone in data 02/04/2015 al n. 93/2;
 - b) dalla Determinazione Dirigenziale n. 882 del 26/03/2015, avente ad oggetto *“Società SVILUPPI INDUSTRIALI A R.L. A SOCIO UNICO, con sede legale in Ospitale di Cadore (BL) P.Iva 0109045023, ha ottenuto la concessione a derivare dal fiume Rapido in Comune di Cassino (Fr) località Sferracavalli l/s 2500 massimi, l/s 2158 medi per produrre su salto di 1,20 metri la potenza nominale di 25,40 kW per un periodo di anni 30 (trenta)”*
4. di trasmettere il presente provvedimento alla SVILUPPI INDUSTRIALI A R.L.A SOCIO UNICO P.IVA 01090450253;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Cassino, alla Regione Lazio, alla Soprintendenza Archeologica -Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone e Latina, alla Autorità di Bacino del Fiume Liri - Garigliano e Volturno, all'Agenzia delle Dogane di Frosinone, ad ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A., ad ARPALAZIO.

Avverso questa Determinazione può essere proposto ricorso al Tribunale competente ovvero al Capo dello Stato, nei modi e nei termini di legge dal caso previsti.

La presente determinazione, assolverà agli obblighi di pubblicità degli atti e trasparenza amministrativa attraverso l'Albo pretorio informatico dell'Ente ai sensi dell'art. 32, comma 5 delle Legge 18-06-2009 n. 69, come modificato dall'art. 2, comma 5, D.L. 30-12-2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26-02-2010 n. 25.

Frosinone, 19/06/2026

Documento firmato digitalmente da

DI LEGGE IVAN